

REGOLAMENTO CON MODIFICA
E EMISSIONE PROVVIS.

**COMUNE DI
LA THUILE**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**COMMUNE DE
LA THUILE**

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2021

e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 5/10/2023

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Classificazioni del Comune.....	4
Art. 3 - Presupposto del canone	5
Art. 4 - Soggetto passivo.....	5
Art. 5 - Le tariffe	6
Art. 6 - Tariffe annuali.....	6
Art. 7 - Tariffe giornaliere	7
Art. 8 – Regole per la determinazione del canone	7
Art. 9 - Riduzioni e maggiorazioni del canone	8
Art. 11 – Modalità di dichiarazione relativa all'occupazione di spazi o aree pubbliche	10
Art. 12 – Modalità di dichiarazione relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari	11
Art. 13 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	12
Art. 14 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico	13
Art. 15 - Versamento del canone.....	14
Art. 16 – Accertamento	14
Art. 17 - Rimborsi	14
Art. 18 – Riscossione coattiva	15
Art. 19 - Funzionario responsabile.....	15
Art. 20 - Trattamento dei dati personali	15
Art. 21 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	15
Art. 22- Tariffa per le occupazioni sottosuolo	16
Art. 23 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	16
Art. 24 - Titolarità della concessione e subentro	17
Art. 25 - Rinnovo. Proroga. Rinuncia.	18
Art. 26 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	19
Art. 27 - Occupazioni abusive	19
Art. 28 - Tipologie di impianti pubblicitari. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti	19
Art. 29 - Pubblicità mediante locandine	21
Art. 30 - Pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico.....	21
Art. 31 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	22
Art. 32 - Pubblicità elettorale	23
Art. 33 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	23
Art. 34 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche.....	24
Art. 35 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	24

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 36 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	24
Art. 37 - Rinnovo. Proroga e disdetta	25
Art. 38 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	25
Art. 39 - Rimozione della pubblicità.....	25
Art. 40 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	25
Art. 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone	26
Art. 42 - Accertamento.....	26
Art. 42 bis - Penalità e sanzioni	27
Art. 42 ter - Interessi	27
Art. 43 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico	27
Art. 44 - Autotutela	29
Art. 45 - Riscossione coattiva.....	29
Art. 46 - Pubbliche affissioni istituzionali.....	29
Art. 47 - Disposizioni transitorie	29
Art. 48 - Disposizioni finali	30
Art. 49 - Allegati.....	30
ALLEGATO A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	31



DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla legge 160/2019, articolo 1, ai commi da 817 a 836, denominato «canone». Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1, legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni o delle province.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

Art. 2 – Classificazioni del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 160/2019, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso pari a 820 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone relativo alle occupazioni del suolo pubblico è suddiviso in due categorie. La prima riguarda il centro abitato (comprendente tutte le località e frazioni connesse al capoluogo in cui sono presenti servizi, alta densità abitativa e particolari flussi turistici) mentre la seconda ricomprende n. 3 villaggi più isolati (Pont Serrand, La Joux e la parte di Petosan appartenente al Comune di La Thuile). Tale classificazione tiene pertanto conto della loro importanza desunta dal contenuto urbanistico - edilizio, dalla presenza in zona di pubblici servizi, nonché delle particolari accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, dell'intensità abitativa, delle iniziative commerciali e tiene parimenti conto dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo e speciale dei beni presenti, pubblici o privati. Alle strade, aree e spazi pubblici appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata mentre viene ridotta ad un terzo la tariffa della II categoria rispetto a quella della I.
3. Ai fini della determinazione del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è ricompreso in un'unica zona.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

4. I coefficienti di valutazione moltiplicatori della tariffa ordinaria e le relative tariffe sono approvati dalla Giunta comunale.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1. del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di soggetti passivi di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Art. 5 - Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Art. 6 - Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di La Thuile la tariffa standard prevista è pari ad € 30,00. Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente regolamento, senza necessità di sua modificazione. Essa è determinata per ciascuna delle tipologie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa e dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata;
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta comunale.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 7 - Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di La Thuile la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,60. Ogni variazione normativa della predetta tariffa è da considerarsi automaticamente applicata al presente regolamento, senza necessità di sua modificazione. Essa è determinata per ciascuna delle tipologie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, tiene conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa e dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria temporanea sia inferiore all'anno civile si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale. Per le esposizioni di durata superiore ai tre mesi si applica la tariffa annuale.
6. Le esposizioni pubblicitarie temporanee effettuate con striscioni che attraversano strade o piazze la tariffa è applicata per ogni 15 giorni o frazione di esso.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8 – Regole per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni per il numero di metri quadrati o di metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria specificamente previsto e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria tenuto conto delle classificazioni degli spazi pubblici occupati.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

3. Per le occupazioni temporanee dunque, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art. 7) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero di metri quadrati o di metri lineari e per i giorni di occupazione, tenuto conto delle classificazioni.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee invece il canone è calcolato moltiplicando per ogni mese o frazione, la tariffa pari ad un decimo della tariffa annuale per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero dei metri quadrati. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 9 - Riduzioni e maggiorazioni del canone

L'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede le seguenti riduzioni:

- a) Parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati: riduzione del 90 %;
- b) Tranne le tipologie di cui agli artt. 32 e 33 viene applicata una riduzione del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici (Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone)
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune
- d) con spettacoli viaggianti: riduzione dell'80%;

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

- Art. 10 – Occupazioni (anche occasionali) ed esposizioni pubblicitarie non soggette al canone*

- 14.3.
parla
di
1/2 m

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

13. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
14. le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
15. i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
16. Per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico, scarico delle merci;
17. Qualora sia corrisposto già un canone concordato con apposita convenzione (es gestione parcheggi)
18. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
19. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
20. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
21. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
22. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
23. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
24. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
25. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
26. obbligatorie a norma di legge o regolamenti non ricompresi nel precedente elenco.

Art. 11 – Modalità di dichiarazione relativa all'occupazione di spazi o aree pubbliche

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, ovvero, qualora non sia operativa la procedura telematica, a mezzo di consegna al protocollo dell'Ente.
3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista (oltre che per la tariffa riguardanti le occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità per i quali deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti) nei casi di variazione nell'occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo;
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse
5. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha comunque l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente.
6. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 12 – Modalità di dichiarazione relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Rimangono ferme le competenze dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle D'Aosta relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni;
2. Al termine dell'istruttoria e in possesso della relativa autorizzazione del SUEL così come tutti gli altri utenti che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono comunque tenuti a compilare il relativo modulo di domanda/comunicazione da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune o a mezzo di consegna al protocollo dell'Ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone deve, pertanto, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune ovvero dal concessionario di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio; in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre la fattispecie della pubblicità abusiva.
7. Nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento della forma o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore in maniera che il Comune possa procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
8. I provvedimenti di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, o quelli relativi all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non possono essere oggetto di cessione a terzi.
9. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
10. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

Art. 13 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede ai sensi dell'articolo 51 alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.
2. Si applicano in quanto compatibili con le disposizioni della L. n. 160/19 le norme di cui all'art. 7 LR n. 1/1956.



Art. 14 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico

1. Per la rimozione delle occupazioni abusive e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone il responsabile del procedimento, previa redazione di processo verbale di constatazione, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore contestualmente al processo verbale l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore, di regola, a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 16, L. n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco per le strade urbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Il Comune può comunque procedere, anche indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
5. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
6. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

8. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 in caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni.
9. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o dal Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 15 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 dicembre.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Art. 16 – Accertamento

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Si applicano all'accertamento dell'entrata le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate in materia di accertamento. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alla riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

Art. 17 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 20,00 euro, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sia a titolo di canone sia a titolo di sanzioni, indennità o interessi, alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 e ss. dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ed applicando le disposizioni di cui al Regolamento Generale delle Entrate

Art. 19 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. In caso di mancata, diversa designazione, il funzionario competente è il funzionario responsabile dell'entrata.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

Art. 21 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguarda:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

- e) passi e accessi carrabili;
- f) ponteggi, steccati e simili;
- g) cartelli pubblicitari e simili;
- h) aree per spettacoli viaggianti;
- i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- k) tende, tendoni ecc.;
- l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

Art. 22- Tariffa per le occupazioni sottosuolo

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 23 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma n. 831, L. n. 160/2019 per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta. Per i Comune fino a 20.000 abitanti tali tariffa è fissata in 1,5 euro.
2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può comunque essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.



Art. 24 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

COMUNE DI LA THUÏLE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUÏLE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi del Regolamento.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende da causa imputabile al concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione a dimostrazione che l'occupazione è effettivamente cessata si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 24.

Art. 25 - Rinnovo. Proroga. Rinuncia.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è valido per il periodo indicato dallo stesso.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrare di motivata istanza al competente Settore.
3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
6. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute per il rilascio del provvedimento amministrativo.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 26 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea vi è il diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico vi è il diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

Art. 27 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - a) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. La rimozione degli impianti od opere abusive è disciplinata dal presente Regolamento.
3. Rimangono fermi gli obblighi di pagamento del canone.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 28 - Tipologie di impianti pubblicitari. Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - mezzi destinati alla pubblicità esterna
 - mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- **Insegna di esercizio:** contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi
- **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
- **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale o contrarie all'ordine pubblico.
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e le loro dimensioni all'interno ed all'esterno dei centri abitati é autorizzato ai sensi degli artt 48 e 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

Art. 29 - Pubblicità mediante locandine

1. È consentita l'esposizione gratuita di locandine esclusivamente all'interno delle vetrine e all'interno dei locali aperti al pubblico pubblicizzanti eventi, manifestazioni turistiche, sportive, di tradizione che coinvolgono l'intera comunità, organizzate da associazioni o comitati senza scopo di lucro.
2. Per le locandine/manifesti o altro materiale non rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 gli interessati dovranno rivolgersi agli uffici comunali per far apporre il timbro autorizzativo indicante il periodo di affissione pagando il relativo corrispettivo seguendo le indicazioni degli uffici.

Art. 30 - Pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico

1. La pubblicità di tipo non commerciale ma informativa o relativa al comma 1 dell'art. 29 effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni di pubblici trasporti, gli androni condominiali, ecc.) se non visibili dalla pubblica via e su autorizzazione dei gestori o proprietari delle strutture in argomento, non è soggetta a preventiva autorizzazione comunale e al pagamento del canone.



Art. 31 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23 del d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (C.d.S.) Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto al successivo comma 6, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del C.d.S..
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico s'intendono:
 - servizio di noleggio con conducente (articolo 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
 - servizio di piazza-taxi per trasporto di persone (art. 82, comma 5, lettera b. del C.d.S.);
 - b) per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana s'intendono i servizi di linea per trasporto di persone (articolo 82, comma 5, lettera c. del C.d.S.) o di cose (articolo 82, comma 5, lettera e. del C.d.S.).
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato s'intendono:
 - veicoli ad uso proprio;
 - veicoli ad uso di terzi di cui all'art. 82 comma 5 lettera a. (locazione senza conducente) e lettera d (servizio di trasporto di cose per conto terzi).
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o su veicoli disponibili in virtù di contratti di leasing o di noleggio, l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio che contraddistingue il bene o il servizio, nonché il segno distintivo dell'impresa, della ragione sociale (sia per esteso che sotto forma di sigla), dell'indirizzo, del sito web, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono, del numero di fax e simili purché l'iscrizione non sia apposta più di due volte sul veicolo.
5. È ammessa la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati ed attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele pubblicitarie), se immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente. La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

Su detti veicoli, se in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta, in modo tale che sia privata di efficacia, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale per particolari eventi di natura eccezionale.
6. Ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 495/1992 la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita:
 - sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea;
 - sui veicoli adibiti al servizio taxi.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
8. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 32 - Pubblicità elettorale

1. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia di procedimenti elettorali.

Art. 33 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
6. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali non è dovuto.
7. La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo del canone deve essere quella relativa all'intera installazione pubblicitaria, comprensiva quindi anche della parte non coperta dal marchio, solo se questo ultimo abbia, per dimensione, forma e colori ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.
8. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dal titolo abilitativo, al netto di ogni elemento accessorio. Non ha effetto l'eventuale diminuzione della superficie geometrica eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario e senza il consenso del Comune. L'eventuale aumento della superficie geometrica eseguita dal titolare senza il consenso del Comune obbliga, viceversa, al pagamento dei maggiori tributi e delle altre somme per l'ulteriore spazio pubblicitario utilizzato ed occupato. Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune dell'intervento repressivo e ripristinatorio.
9. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100% della tariffa base.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

10. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

Art. 34 - Agevolazioni sull'imposta a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. I titolari di attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, di durata superiore a sei mesi, beneficiano della riduzione del 90% dell'imposta dovuta, relativamente agli impianti pubblicitari posizionati nelle vie interessate dai suddetti lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. Per ottenere il rimborso relativo alla riduzione gli interessati devono presentare istanza entro non oltre 60 giorni dal termine dei lavori, specificando i dati identificativi, la tipologia dell'attività e presentando copia della ricevuta di versamento dell'imposta. Entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza il comune provvederà al rimborso.
2. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle Vie rientranti nell'ambito dell'agevolazione, a seguito di Ordinanza del Sindaco che dispone la chiusura della circolazione nelle predette località.

Art. 35 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. A margine della competenza dello Sportello Unico per gli Enti locali della Valle d'Aosta relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a comunicare anche al Comune l'esito dell'istruttoria del SUEL (su modulo messo a disposizione dal Comune o dal concessionario) da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, tramite il portale del Comune, o a mezzo di consegna al protocollo dell'Ente.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

Art. 36 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione ed è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 37 - Rinnovo. Proroga e disdetta

1. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
3. L'eventuale istanza di proroga deve essere presentata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini della determinazione del canone.

Art. 38 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 39 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 40 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

3. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.



4. Si applicano in quanto compatibili con le disposizioni della L n. 160/19 le norme di cui all'art. 7 LR n. 1/1956.

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 dicembre;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42 - Accertamento

3. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
4. Si applicano all'accertamento dell'entrata le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle entrate in materia di accertamento. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alla riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Art. 42 bis - Penalità e sanzioni

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente regolamento
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

Art. 42 ter - Interessi

Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione del pagamento, così come al rimborso del canone, si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 1284 del Codice Civile.

Art. 43 - Rimozione. Tutela del demanio e patrimonio pubblico

1. Per la rimozione delle occupazioni abusive e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone il responsabile del procedimento, previa redazione di processo verbale di constatazione,

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore contestualmente al processo verbale l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore, di regola, a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 16, L. n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco per le strade urbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Il Comune può comunque procedere, anche indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
5. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
6. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
8. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 in caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni.

9. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o dal Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 44 - Autotutela

1. L'istituto dell'autotutela è regolato dalle relative norme di cui al regolamento Generale delle entrate.

Art. 45 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, sia a titolo di canone sia a titolo di sanzioni, indennità o interessi, alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 e ss. dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ed applicando le disposizioni di cui al relativo regolamento comunale.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato al comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 46 - Pubbliche affissioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte del comune di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Disposizioni transitorie

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni di cui all'art 29 e 30.

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

4. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta eventualmente affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti dell'articolo 1, legge 160/2019 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per il Comune.
6. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino al 31/12/2021
4. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

Art. 48 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Sono abrogati a far data dal 1° gennaio 2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/1994) e ICPDPA (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/1994).
3. Rimangono in vigore le tariffe attuali fino alla data di esecuzione dell'apposita deliberazione della Giunta Comunale
4. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
5. Rimangono ferme le norme regionali in materia di esercizio associato delle funzioni comunali disposte dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, in particolare agli articoli 4, 8 e 16, nonché le correlate disposizioni applicative portate dalle convenzioni regolatrici stipulate ai sensi dell'articolo 104 della citata l.r. 54/1998 e dall'articolo 20 della citata l.r. 6/2014.

Art. 49 - Allegati

Costituiscono allegati al Regolamento, a costituirne parte integrante ed essenziale:

- A. classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie, che costituisce l'allegato "A";

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

ALLEGATO A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, (tranne che per le esposizioni di mezzi pubblicitari), le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade od aree di 2a categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1a.
5. Rimangono in vigore le tariffe attuali fino alla data di esecuzione dell'apposita deliberazione della Giunta comunale

